



Regolamento Biblioteca comunale

Approvato con delibera del C.C. n. 58 del 23/03/1962

Capitolo I SULLA BASE LEGISLATIVA

Art. 1

Il presente Regolamento si basa sull'art. 91; lettera "B", n:° 2 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n.383 e su quelle norme della legge 24.4.1941, n. 393, che più direttamente possono riguardare la biblioteca di questo Comune.

Capitolo II SUGLI SCOPI E SULLE PREMESSE

Art. 2

La biblioteca comunale è istituita e concepita come centro promotore e coordinatore di manifestazioni cittadine intese ad elevare la sensibilità culturale e il livello educativo del popolo. Nel settore delle manifestazioni culturali comunali, essa deve quindi divenire uno dei centri fondamentali dell'attività volta al diffondersi della cultura in tutti i suoi aspetti, allo sviluppo dell'amore verso la libertà civile e politiche e al " rispetto di tutto quanto c'è di umanamente elevato.

Art. 3

La biblioteca comunale ha il compito di:

- a) dare sviluppo all'interesse per la lettura incoraggiando la diffusione dei libri educativi;
- b) sostenere tutte le iniziative a carattere culturale quali: conferenze, letture, dibattiti, audizioni, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, l'organizzazione di mostre di pittura, fotografiche, visite collettive a centri culturali ed artistici ecc.;
- c) promuovere studi e ricerche sulla storia locale e sulle caratteristiche economiche e sociali della zona comunale.

Capitolo III SULLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

Art. 4

Alla biblioteca comunale è proposta una Commissione di vigilanza con il compito di assistere il bibliotecario e l'Amministrazione comunale nella conduzione della biblioteca medesima.

Questa Commissione è composta dal Sindaco o da un Assessore delegato, il quale è presidente della Commissione medesima; dal bibliotecario-direttore con funzioni di segretario e da 5 cittadini, eletti dal Consiglio Comunale, in rapporto proporzionale alla sua composizione, e che siano dotati di particolari attitudini verso i problemi culturali.

La Commissione di vigilanza dura in carica due anni e scade, comunque, alla scadenza del Consiglio Comunale, rimane però virtualmente in carica fino alla elezione della successiva.

L'eletto a sostituire alcuno dei membri venuto a mancare durante il biennio, resterà in carica solo per il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanere il sostituto.

Art. 5

Il bibliotecario ha le funzioni e il carattere di segretario permanente della Commissione. Esso dovrà conservare in apposito registro tutti i verbali delle adunanze della Commissione. Copia degli stessi dovrà essere trasmessa, entro 10 giorni dalla riunione, al Sindaco.

Alla erogazione delle spese provvederà l'Amministrazione Comunale, seguendo le norme previste dalla vigente legge comunale e provinciale e tenendo come base le proposte che di volta in volta le verranno fatte dalla Commissione di vigilanza.

Al bibliotecario verrà assegnato un fondo rinnovabile di lire 50.000= per le spese postali.

Art. 6

E' competenza della Commissione di vigilanza:

- a) interessarsi alla migliore conservazione e al maggior ordine e decoro dell'istituto
- b) formulare un programma di attività culturali per ogni stagione e il curarne la realizzazione;
- c) la scelta dei libri da acquistare;
- d) la preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi relativi alla biblioteca e alle manifestazioni da questa organizzate;
- e) sorvegliare l'esatta applicazione del presente Regolamento;
- f) riferire all'Amministrazione comunale sui bisogni della biblioteca e dare parere sopra ciascun argomento proposto dal bibliotecario;
- g) favorire la formazione di settori culturali all'interno della biblioteca.

Art. 7

Le funzioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri, fra i quali il presidente.

Capitolo IV SULL' ORDINAMENTO E SUL PATRIMONIO

Art. 8

La biblioteca comunale ha sede nei locali all'uopo messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Il patrimonio della stessa è costituito da:

- 1) - mobili di arredamento, scaffali, schedari e tutto quanto fa parte della biblioteca
- 2) - corredo dei libri quale risulta dall'inventario che dovrà sempre essere aggiornato;
- 3) - stampe, incisioni, quadri, mezzi tecnici e meccanici necessari a svolgere l'attività culturale.

La responsabilità della custodia e della conservazione del materiale di arredamento della biblioteca spetta al bibliotecario.

Art. 9

Tutto il materiale che entra in biblioteca viene collezionato, bollato sul frontespizio, iscritto nel registro d'ingresso. Lo stesso timbro verrà impresso ad ogni pagina convenuta del libro e sul verso di ogni tavola.

La iscrizione nel registro di cui nel comma precedente dovrà avvenire per ordine cronologico.

Art. 10

La biblioteca deve possedere l'inventario generale dei libri.

L'inventario deve essere tenuto in volumi di fogli numerati e bollati con il timbro ad olio della biblioteca. E' rigorosamente vietato raschiare o cancellare con acidi i suddetti timbri e le annotazioni. Le correzioni necessarie devono essere eseguite con inchiostro rosso e in modo che si legga ciò che prima era scritto.

Art.11

La biblioteca deve inoltre possedere un catalogo alfabetico per autori e un catalogo sistematico per materia o per oggetto.

Le norme relative alla compilazione dei cataloghi non potranno venire cambiate senza gravi motivi e solo con il parere favorevole della Commissione.

Art.12

Oltre ai suddetti inventari e cataloghi, la biblioteca dovrà possedere i seguenti registri:

1. Registro d'ingresso delle opere acquistate o ricevute in dono;
2. Registro d'uscita delle opere vendute o date in dono o cambiate;
3. Registro dei libri dati a prestito;
4. Registro dei libri dati a legare;
5. Registro dei libri delle opere sottratte o smarrite;
6. Registro dei libri dati in lettura in sede;
7. Registro dei verbali della Commissione di vigilanza;
8. Registro dei libri e delle opere desiderate dal pubblico;
9. Registro protocollo

Art. 13

Alla fine di ogni anno verrà redatto in triplice copia a cura del bibliotecario un riassunto sul movimento dei lettori e delle letture.

Una copia resterà nell'archivio della biblioteca, una seconda verrà trasmessa all'Amministrazione Comunale e la terza verrà trasmessa al Sovrintendente bibliografico.

Art. 14

La biblioteca rimarrà aperta al pubblico nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dalla Commissione di vigilanza.

Capitolo V SULL'USO DELLA BIBLIOTECA

Art. 15

Per accedere alla biblioteca bisogna avere oltrepassato il 15° anno di età. E' in facoltà del bibliotecario ammettere i giovani di età inferiore, concedendo solo libri confacenti alla loro età.

Art. 16

Tutti i cittadini oltre il 15° anno di età possono diventare soci della biblioteca mediante pagamento di una quota annua stabilita dalla Commissione di vigilanza; il pagamento della quota può avvenire in un' unico versamento o in sei rate bimestrali. L. 1.000.=
Per i non soci la quota é di L. 50= per settimana.

Art. 17

La consultazione delle opere è gratuita. Il volume si ottiene in consultazione mediante la compilazione della scheda a tal uopo fornita dalla biblioteca

La consegna del libro viene effettuata mediante tessera di riconoscimento personale.

Il lettore che dia false generalità viene escluso temporaneamente dalla biblioteca; in caso di recidività l'esclusione può essere definitiva

Art. 18

Chiunque acceda alle sale di lettura con borse e libri personali, deve renderne edotto il distributore sia all'entrata che all'uscita della biblioteca, permettendogli eventualmente i naturali controlli.

Art. 19

La concessione in lettura di manoscritti, incunaboli e libri rari dipende esclusivamente dal direttore della biblioteca.

Questi prima di dare in lettura detto materiale, deve assicurarsi con prudente discernimento della identità del richiedente e della legittimità degli intendimenti con i quali il cimelio è chiesto in lettura.

Art. 20

Il consegnatario delle opere deve conservarle con la massima cura e restituirle entro il limite di 20 giorni, salvo eventuale proroga accordata dal bibliotecario. In ogni caso la proroga non può essere concessa per un periodo superiore ad altri 15 giorni.

Art. 21

In caso di mancata restituzione dell'opera alla scadenza fissata, si invierà un sollecito al lettore.

Passati 8 giorni senza alcun esito, verrà spedito un secondo sollecito.

Trascorsi invano 15 giorni, l'Amministrazione Comunale, su denuncia della biblioteca, provvederà a diffidare il lettore a restituire i libri, oppure a pagare il prezzo relativo. Ai negligenti nella restituzione e nella conservazione del volume avuto in lettura sarà applicata un'ammenda di lire 25 per ogni giorno di ritardo. Essa sarà definita in osservanza alle norme della legge comunale e provinciale

Art. 22

Gli ammessi al prestito hanno l'obbligo di comunicare alla direzione della biblioteca, direttamente o per lettera, ogni mutamento di abitazione o di recapito.

Art. 23

Non si possono dare a prestito più di due opere alla volta. Il bibliotecario potrà fare eccezione solo in casi speciali.

E' vietato prestare ad altri o portare fuori comune libri avuti in consegna dalla biblioteca.

Art. 24

Chi restituisce un'opera avuta in prestito dalla biblioteca deve aver cura di ritirare la relativa ricevuta.

Finchè questa rimane in biblioteca, l'opera si presume non restituita.

Art. 25

Chi smarrisce un libro o lo riconsegna in tale stato di deterioramento da essere considerato inutilizzabile, è tenuto a versare al bibliotecario il prezzo del volume oltre alla spesa per la rilegatura, salvo denuncia alla competente autorità, qualora l'atto costituisca reato contro la proprietà.

Art. 26

Qualora un lettore dimostri incuria nella conservazione dei libri, dopo essere stato ammonito,

può essere escluso dai benefici del prestito dei libri a domicilio dietro decisione della Commissione di vigilanza.

E' penalmente e civilmente responsabile:

- a. chi asporti indebitamente libri;
- b. che strappi pagine o tevole;
- c. chi cerchi in qualunque modo di sottrarre ai lettori ai lettori e alla storia fonti o elementi danneggiando o distruggendo a tale scopo opere esistenti in biblioteca.

Art. 27

Le persone non residenti nel Comune che intendono abbonarsi alla biblioteca devono essere presentate da un socio che si renda mallevatore per diligente conservazione e la puntuale restituzione dei libri.

Capitolo VI SUL PRESTITO ESTERNO

Art. 28

La biblioteca comunale può praticare il prestito di libri con le biblioteche pubbliche governative e con quelle degli altri enti locali.

L'opera si considera come prestata alla biblioteca richiedente che può darla in prestito a domicilio, qualora la biblioteca cui il libro appartiene non lo vieti.

Art. 29

La durata del prestito di un' opera non può mai eccedere i due mesi, che decorrono dal giorno della spedizione dell'opera al richiedente.

La biblioteca, cui il libro appartiene, ha sempre la facoltà di ridurre la durata del prestito e di chiedere l'immediata restituzione dell'opera prima della scadenza del prestito stesso.

Art. 30

I lettori che desiderano avere libri a prestito da altre biblioteche per tramite della Comunale, dovranno versare l'importo di tutte le spese che la biblioteca dovrà sostenere e sottostare a quelle disposizioni che intendessero prendere, o il direttore Comunale, o quello della biblioteca cui si richiede l'opera a prestito.

Art. 31

Il prestito dei manoscritti e dei libri è subordinato al permesso dell' Amministrazione comunale e del Sovraintendente bibliografico. L'istituto richiedente deve sopportare la spesa di porto e di

assicurazione sottostare alle norme vigenti per la lettura e lo studio dei cimeli e dichiarare di assumere piena responsabilità al riguardo.

Capitolo VII **SU ALCUNI IMPORTANTI COMPITI DEL BIBLIOTECARIO**

Art. 32

Il bibliotecario è responsabile della assoluta osservanza del Regolamento.

Egli sottopone alla Commissione di vigilanza, di volta in volta, l'elenco dei libri d'acquistare; propone alla Commissione stessa le eventuali modifiche nel funzionamento dei servizi, studia e propone iniziative per l'incremento della biblioteca; mantiene contatti con le autorità scolastiche, amministrative e politiche, nonché con le case editrici perchè la biblioteca possa trarne vantaggi.

Art. 33

Il bibliotecario, alla chiusura dello esercizio finanziario, attende alla compilazione della relazione morale che dovrà essere sottoposta all'approvazione della Commissione di vigilanza entro la fine del mese di gennaio. Copia autentica di tali atti dovrà essere trasmessa alla Giunta Comunale.

Capitolo VIII **SULLE DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 34

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno immediatamente successivo a quello della approvazione dell'Autorità tutoria.

Art. 35

Per tutto quanto non è previsto nel presente fu Regolamento, valgono le norme sancite nel regolamento delle biblioteche governative.